

Circolare n° 3

Siena, 23 Febbraio 2022

Ai consulenti

Oggetto: **contratto integrativo industria**

Facendo seguito alla circolare n.2 del 8 Febbraio 2022, vi inoltriamo in allegato il testo del contratto integrativo provinciale industria sottoscritto dalle parti sociali in data 10 febbraio u.s.

Come già anticipato, il nuovo contratto integrativo, prevede una **riduzione** dei contributi alla Cassa Edile di Siena dello **0,50%** a partire dal mese di Gennaio 2022.

È confermata la **premialità alle aziende**. Alle imprese in regola che vantano un'anzianità di iscrizione alla Cassa Edile di Siena di almeno 2 anni (sono richieste minimo 10 denunce per anno), sarà restituito lo **0,60% dei contributi versati**.

Ai fini del requisito di anzianità, per coloro che hanno sede in provincia, se documentate, saranno riconosciute anche le denunce presentate in altra Cassa Edile.

La premialità sarà erogata in automatico entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2022, tramite bonifico bancario a tutte le imprese che rispettano i requisiti.

Verificato la positività dei parametri territoriali, pubblicati nel nostro sito nella sezione *Minimi Tabellari – Industria*, dalle retribuzioni del mese di gennaio 2022 sarà riconosciuto mensilmente l'**istituto dell'EVR**, come previsto dal art. 38 del CCNL, fermo restando la verifica dell'andamento aziendale.

Con il nuovo contratto sono state implementate l'indennità di chiamata fuori dall'orario di lavoro dell'indennità di trasferta e di guida e riconosciuto un periodo di aspettativa in caso di gravi patologie

Confermate l'assistenza rimborso 730 agli operai e mantenute le forniture estiva e invernale dell'abbigliamento da lavoro e D.P.I.

Cordiali saluti

*Il Responsabile  
Mori Federica*

EDILIZIA - Aziende industriali  
CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO  
*per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini*

10 febbraio 2022

INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 18 LUGLIO 2018

*Decorrenza: 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2023*

*Parti stipulanti*

ANCE Siena, rappresentata da Giannetto Marchettini

e

FENEAL-UIL Siena-Arezzo, rappresentata da Erika Carrazza

FILCA-CISL Toscana Territoriale di Siena, rappresentata da Serafino Marino

FILLEA-CGIL Siena, rappresentata da Simone Arcuri

*Testo del contratto*

*Premessa*

In considerazione dei segnali di ripresa dal settore, che presenta tuttavia significative criticità legate all'approvvigionamento dei materiali, alla ridotta disponibilità di manodopera e tecnici specializzati oltre che alle incertezze dovute alle prospettive sulle misure agevolative per gli interventi edilizi e sulla declinazione dei fondi derivanti dal PNRR, le Parti pervengono ad un rinnovo dell'accordo integrativo provinciale improntato ad una conciliazione delle esigenze dei lavoratori del settore e della salvaguardia dei livelli occupazionali con il consolidamento della competitività delle aziende.


Le parti ribadiscono l'importanza della bilateralità come sistema di riferimento del settore e per sostenerne ulteriormente l'azione intraprenderanno un percorso di rafforzamento degli strumenti a disposizione degli Enti procedendo contemporaneamente alla loro riorganizzazione secondo le previsioni del contratto nazionale di categoria.

Allo stesso tempo, le parti convengono sulla necessità di continuare il contrasto ad ogni forma di lavoro irregolare e alle varie forme di dumping contrattuale: l'applicazione dei contratti collettivi maggiormente rappresentativi costituisce la principale tutela per le imprese e la dignità e la sicurezza dei lavoratori.

La formazione in ingresso e in continuità di rapporto, in questo contesto, assume particolare rilievo per garantire una qualificazione adeguata degli addetti, coerente con le necessità espresse da un mercato sempre più orientato alla qualità delle costruzioni e alla loro sostenibilità ed efficienza sismica ed energetica.

Un comparto fortemente specializzato, attento alle evoluzioni tecnologiche e in grado di rispondere prontamente ai bisogni espressi dalla collettività è la migliore garanzia per il rispetto della legalità in tutta la filiera e la prosecuzione nel tempo dell'attività.

Per gli istituti contrattuali non trattati nel seguito si rimanda agli accordi precedenti che pertanto, per tali parti, si intendono ancora in vigore.



*E.v.r. (Elemento variabile della retribuzione)*

Dalle retribuzioni del mese di gennaio 2022 sarà riconosciuto mensilmente, qualora ricorrano le condizioni, l'istituto dell'E.V.R. così come definito dagli artt. 12 e 46 del c.c.n.l. di settore del 19 aprile 2010, e successivamente modificato dall'art. 38 del c.c.n.l. di settore del 1 luglio 2014: l'istituto sarà applicato, per i dipendenti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, nella misura del 4% dei minimi retributivi come da art. 38 del CCNL Edilizia Industria.

L'E.v.r., che non ha incidenza sui singoli istituti retributivi, compreso il t.f.r., è determinato a consuntivo sulla base dei parametri sotto riportati, verrà liquidato in quote mensili, in busta paga, ai dipendenti in forza nelle mensilità di riferimento. La verifica dei parametri viene fatta su base triennale (con riferimento i dati di anno solare), effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.

L'indicatore concordato su base territoriale, di cui all'art. 38 del c.c.n.l. 1 luglio 2014, è rappresentato dalle ore di formazione obbligatoria (16 ore preingresso in edilizia) erogate a livello provinciale dall'Ente Senese Scuola Edile, fonte ufficiale di rilevazione.

Il peso ponderale territoriale dei quattro parametri è il seguente:

- numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile: 35%;
- monte salari denunciato alla Cassa Edile: 20%;
- ore denunciate alla Cassa Edile(escluso CIG): 30%;
- ore di formazione: 15%.

Per le modalità di calcolo dei parametri, i presupposti di maturazione dell'E.v.r. e la procedura di verifica aziendale, si fa riferimento a quanto previsto all'art. 38 del c.c.n.l..

Le imprese che intendono attivare la procedura per la disapplicazione dell'E.v.r. in relazione all'andamento aziendale dovranno inviare la comunicazione di cui all'art. 38 anche alle Organizzazioni sindacali territoriali.

Ai fini della verifica dell'applicazione dell'E.v.r., le imprese, oltre a verificare i parametri aziendali come indicato dall'art. 38 sopra richiamato, potranno verificare l'andamento dei parametri territoriali presso il sito web della Cassa Edile di Siena.

I contenuti di tale istituto avranno validità fino a nuova stipula di accordo provinciale.

*Trasferta (e indennità di guida del mezzo aziendale)*

Dal 1° gennaio 2022 le fasce relative alle indennità di trasferta, ex art.21 CCNL 18 luglio 2018, vengono così riformulate:

- a) da 2 a 20 km: 13%
- b) da 21 a 60 km: 15%
- c) da 61 a 80 km: 18%
- d) oltre 80 km: 20%

Inoltre, dallo stesso 1° gennaio 2022, per la guida del mezzo aziendale si concorda quanto segue: con riferimento all'art. 38, lett. d), il dipendente che guida i mezzi aziendali per il trasporto delle maestranze dell'impresa nei cantieri, ha diritto ad un indennizzo giornaliero forfettizzato nelle seguenti misure:

- 1) da 2 a 20 km: € 1,50
- 2) da 21 a 60 km: € 2,00
- 3) da 61 a 80 km: € 3,00
- 4) oltre 80 km: € 3,50



#### *Periodo di comporto e aspettativa*

Al superamento del periodo di comporto previsto nei casi di assenza con diritto alla conservazione del posto, le aziende valuteranno positivamente richieste di aspettativa non retribuita fino ad un massimo del 50% del periodo di comporto stesso. Le richieste potranno essere presentate dal lavoratore in presenza di patologie di particolare gravità.

#### *Indennità di chiamata*

Al lavoratore che venga chiamato dall'Azienda fuori dall'orario di lavoro allo svolgimento di determinate attività o per l'erogazione di un determinato servizio per esigenze non programmate di lavoro, sarà riconosciuta, in aggiunta alla retribuzione contrattualmente prevista e con le relative maggiorazioni, un'indennità pari a 15 euro lordi giornalieri.

Restano fatte salve condizioni in essere di miglior favore contrattate in azienda con le OO.SS.

#### *Rimborso presentazione modello 730*

La Cassa Edile di Siena, riguardo all'art. 20 del regolamento Assistenze, provvederà alla stipula di accordi specifici con i Caaf delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto per la fatturazione diretta del servizio di assistenza alla presentazione del modello 730: l'importo a carico della Cassa Edile di Siena per ogni prestazione resta fissato in € 15,00.

La misura, dopo un periodo sperimentale di un anno, valutata la sostenibilità economica connessa alla nuova procedura, diventerà permanente.

#### *Regolamento prestazioni extracontrattuali (commissione prestazioni)*

Entro sei mesi dalla stipula del presente contratto verrà istituita una commissione fra le parti sociali firmatarie del CCPL e gli organi amministrativi della Cassa per valutare sostenibilità e miglioramento delle prestazioni extracontrattuali.


#### *Premialità per le imprese*

A partire dal mese di gennaio 2022 compreso, è istituita una premialità pari allo 0,60% della massa salari denunciata a favore delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Siena che rispondono ai seguenti requisiti:

1. regolarità contributiva alla data della liquidazione della premialità;
2. iscrizione alla Cassa Edile di Siena da almeno due "anni Cassa Edile" precedenti ed avere presentato in questo periodo almeno dieci denunce mensili per ogni anno (MUT). Per le imprese con sede legale in provincia di Siena valgono, per questo secondo elemento, anche le denunce mensili presentate in altre Casse Edili opportunamente documentate. La Cassa Edile, con congruo anticipo, inviterà le imprese a verificare la loro posizione al riguardo e a fornire l'eventuale necessaria documentazione integrativa.

La premialità verrà erogata entro il 31 dicembre di ogni anno per il periodo 1° ottobre anno precedente – 30 settembre anno in corso. Per il 2022 tale periodo è limitato a gennaio-settembre 2022.

In conformità a quanto previsto dall'allegato 2 dell'accordo di rinnovo del 18 luglio 2018, alla copertura di tale istituto si provvederà con le disponibilità del contributo dell'1,05% (al netto degli utilizzi per malattia e infortuni) stabilito dal CCNL a favore del rilancio del settore.



Dallo stesso mese di gennaio 2022 compreso, la norma premiale pari all'1% prevista dal contratto integrativo provinciale del 14 dicembre 2017 è eliminata. Tale norma sarà applicata, con accordo tra le parti, per il periodo residuo di vigenza (1° ottobre 2021 – 31 dicembre 2021). Le eventuali eccedenze confluiranno nel fondo DPI.

#### *Vestiaro*

A partire dal mese di gennaio 2022 compreso, viene istituita una contribuzione pari allo 0,50% della massa salari da destinare alla fornitura del vestiario e DPI con l'assortimento e con le modalità riportate nel regolamento Assistenze che le parti si impegnano a riesaminare contestualmente alla firma del presente accordo. La fornitura verrà riconosciuta alle imprese in regola con i versamenti dovuti alla Cassa e per gli operai che abbiano maturato 400 ore annue (al mese di aprile per la fornitura estiva e al mese di novembre per quella invernale).


Le parti sociali e gli Organi amministrativi della Cassa compiranno una verifica annuale finalizzata alla verifica della sostenibilità della misura e alla eventuale modifica del regolamento Assistenze per la parte ad essa relativa.

Il contributo pari all'1% previsto dalla norma premiale del contratto integrativo provinciale del 14 dicembre 2017 è eliminato a partire dal 1° gennaio 2022.

#### *Accordo sugli Enti Bilaterali*

Entro tre mesi dalla firma del presente accordo le parti daranno avvio alle procedure di accorpamento tra l'Ente Senese Scuola Edile e il Sicuredil-Cpt, secondo quanto previsto dal Protocollo sugli Enti Bilaterali del 1° luglio 2018 e s.m.i.. Si procederà, pertanto, con la convocazione degli organi degli stessi per le necessarie delibere.

ANCE SIENA  


FENEAL-UIL Siena-Arezzo  


FILCA-CISL Toscana Territoriale di  
Siena



FILLEA-CGIL Siena

